PARLEMENT EUROPÉEN

2004 *2009*

Commissione giuridica
Il Presidente

On. Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))[1]

Signor Presidente,

con lettera del 30 marzo 2005 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 21 aprile 2005.

La base giuridica proposta per detto regolamento è l'articolo 62, paragrafi 1 e 2 a), del trattato CE. Il relatore della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, on. Michael Cashman, intende aggiungere l'articolo 62, paragrafo 3 del trattato CE, quale base giuridica aggiuntiva resasi necessaria per l'introduzione di taluni emendamenti.

A questo proposito, il relatore propone l'abrogazione dell'articolo 22 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (emendamenti 85 e 70)[2].

Va ricordato prima di tutto che conformemente alla decisione del Consiglio 1999/436/CE del 20 maggio 1999 che determina conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato CE e del trattato UE, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono

[1] Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
[2] L'articolo 22 della Convenzione di Schengen dispone che gli "stranieri" debbano dichiararsi "sia all'entrata, sia entro un termine di tre giorni lavorativi a partire dall'entrata" alle autorità competenti. Gli Stati membri ne fissano le condizioni e le deroghe.

l'acquis di Schengen, la base giuridica corrispondente all'articolo 22 in questione è l'articolo 62, paragrafo 3 del trattato CE (cfr. allegato A e articolo 2 della decisione summenzionata).

Ne consegue dunque manifestamente, che l'articolo 62, paragrafo 3 del trattato CE costituisce la base giuridica appropriata per qualsiasi intervento del legislatore che abbia per oggetto detto articolo 22 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

In secondo luogo, è opportuno osservare che l'aggiunta proposta non avrebbe per effetto di modificare la procedura di approvazione dell'atto, dato che la codecisione è richiesta nei due casi, conformemente alla decisione del Consiglio del 22 dicembre 2004 secondo cui taluni settori che rientrano nel titolo IV della parte III del trattato che istituisce la Comunità europea sarebbero retti dalla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (2004/927/CE).

In virtù di tali considerazioni e su proposta del relatore on. Manuel Medina Ortega, nella riunione del 21 aprile 2005, la commissione giuridica ha dunque deciso, all'unanimità[1], di dare parere favorevole alla presentazione di un emendamento tendente ad aggiungere l'articolo 62, paragrafo 3 del trattato CE quale base giuridica aggiuntiva all'articolo 62, paragrafi 1 e 2 a), del trattato CE proposto dalla Commissione.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

[1] Erano presenti al momento della votazione finale gli onn. Giuseppe Gargani (presidente), Manuel Medina Ortega (relatore per parere e in sostituzione di Maria Berger), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner (in sostituzione di Bert Doorn), Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, József Szájer (in sostituzione di Rainer Wieland), Nicola Zingaretti e Jaroslav Zvěřina.